

## CAPITOLO 12

### *Il caporalato*

SOMMARIO: 1. Inquadramento generale. – 2. La precisione della fattispecie di caporalato.

#### **1. Inquadramento generale**

L'**art. 603 bis c.p.**, come modificato con **legge 29 ottobre 2016, n. 199**, punisce il delitto di c.d. **caporalato**, tecnicamente di **intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro**. Il delitto in esame è stato introdotto con il **decreto legge 13 agosto 2011, n. 138**, recante “*Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo*”, **convertito con modificazioni con legge 14 settembre 2011, n. 148**, con la finalità di contrastare il **fenomeno del c.d. caporalato**.

Si tratta dei fenomeni tipici di economie che si appoggiano forme di “imprenditoria” sommersa al fine di violare le leggi che ruotano intorno al mondo del lavoro e al libero mercato, spesso in stretto legame con il crimine organizzato, particolarmente presente nei settori dell’edilizia e dell’agroindustria, che coinvolge un numero elevato di operai e braccianti, italiani e soprattutto stranieri, **sottoposti allo sfruttamento e ai ricatti dei caporali e ridotti in condizione di vera e propria schiavitù**.

La fattispecie è stata **modificata con legge 29 ottobre 2016, n. 199**, che ha inasprito il trattamento sanzionatorio, ridefinendo altresì l’ambito di applicabilità della norma, ampliandolo.

Come precisato dalla giurisprudenza (Cass. 21 aprile 2016, n. 16737), la norma in esame è diretta a sanzionare **tutti quei comportamenti che non arrivano ad integrare lo sfruttamento “estremo” tipico della riduzione in schiavitù** ma che, d’altro canto, per le **modalità** con cui sono

posti in essere appaiono **più gravi della mera violazione della normativa sulla somministrazione del lavoro** punita a titolo contravvenzionale dall'art. 18 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

Il **bene giuridico tutelato** dalla norma in esame è lo *status libertatis* del lavoratore, leso dallo sfruttamento nelle prestazioni lavorative e considerato quale **forma di grave compromissione della personalità individuale**.

Il **soggetto attivo** del reato può essere “*chiunque*”, trattandosi di un reato comune.

La **condotta criminosa** consiste, in via alternativa, nello svolgere attività di intermediazione di manodopera ovvero nell'assumere, impiegare e utilizzare manodopera, quando avvenga approfittando dello **stato di bisogno** dei lavoratori e sottoponendoli a **condizioni di sfruttamento**.

Al fine di chiarire il significato e l'estensione del concetto di sfruttamento, anche nell'ottica di una **maggiore semplificazione dell'accertamento giudiziale**, il legislatore ha elencato **al comma secondo dell'art. 603 bis c.p.**, gli **indici** dai quali è possibile desumerne la sussistenza.

Si tratta delle violazioni alle più basilari norme che regolano il mondo del lavoro, quali la **sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali**, o comunque **sproporzionato** rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; la sistematica violazione della normativa relativa all'**orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie**; la sussistenza di violazioni della normativa in materia di **sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro**, tale da esporre il lavoratore a **pericolo** per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale; la sottoposizione del lavoratore a **condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti**.

Il giudice sarà dunque chiamato a valutare **se si configuri un'ipotesi di mera violazione, finanche plurima, delle norme predette**, rilevante a titolo di contravvenzione ai sensi del Testo Unico n. 81 del 2008, ovvero **se le predetta violazioni, complessivamente valutate**, insieme agli elementi di fatto relativi alle condizioni del lavoratore, al rapporto con il datore di lavoro, alle modalità di costituzione del relativo rapporto di lavoro e ai **margini di scelta** che lo *status* giuridico e le condizioni personali del lavoratore gli lascino in relazione

allo svolgimento della prestazione lavorativa, **denotino un’effettiva situazione di sfruttamento**, prossima alla più grave fattispecie di servitù ex art. 600 c.p.

Il **soggetto passivo** del reato è il lavoratore, ossia chiunque svolga una prestazione lavorativa alle dipendenze del soggetto agente, **anche e di norma senza** un formale rapporto di lavoro.

L’**elemento soggettivo** del reato è il **dolo generico**, rispetto al quale non assume rilevanza la finalità in concreto perseguita dall’agente. L’oggetto del dolo ricomprende tutti gli elementi della fattispecie, essendo pertanto necessario che l’agente, oltre a volere il comportamento tipico e le sue particolari connotazioni modali, **si rappresenti lo stato di bisogno o di necessità in cui versa il lavoratore sfruttato, con l’intenzione di approfittarne**. Non può pertanto punirsi la condotta in esame a titolo di **dolo eventuale**.

L’**ultimo comma dell’art. 603-bis c.p.** prevede **tre circostanze aggravanti speciali** che comportano un aumento di pena **da un terzo alla metà**, legate al numero delle persone offese, se superiori a tre, ovvero all’età delle stesse, ove almeno una risulti minore in età non lavorativa, e infine quando sia derivata dal fatto una situazione di grave pericolo *“avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro”*.

Il legislatore, per combattere l’odioso fenomeno in esame, ha previsto altresì l’applicazione di pene accessorie, disciplinate dall’**art. 603-ter c.p.**, ai sensi del quale (anche con riferimento al delitto ex art. 600 c.p.), la condanna *“importa l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione, e relativi subcontratti”*.

È inoltre prevista, come conseguenza della condanna, *“l’esclusione per un periodo di due anni da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello Stato o di altri enti pubblici, nonché dell’Unione Europea, relativi al settore di attività in cui ha avuto luogo lo sfruttamento”*, che viene *“aumentata a cinque anni quando il fatto è commesso da soggetto al quale sia stata applicata la recidiva ai sensi dell’articolo 99, secondo comma, numeri 1) e 3)”*, ovvero la recidiva aggravata infraquinquennale e c.d. vera.

## 2. La precisione della fattispecie di caporalato

La principale questione di parte generale che la disposizione in esame ha posto in dottrina riguarda la sua tassatività, sotto il più specifico profilo della precisione.

Si contrappone infatti **un indirizzo più critico riguardo alla struttura e alla formulazione della norma**, che ritiene insufficiente e anzi idonea a ingenerare maggiore confusione la previsione di cui al comma secondo, nella parte in cui **si limita ad elencare una serie di violazioni della normativa in materia lavoristica, senza offrire un solido criterio valutativo** in merito alla gravità necessaria per ritenere sussistente una forma di sfruttamento, affidando tale valutazione alla discrezionalità, se non all'arbitrio del giudice [TORRE]. L'opposto orientamento sostiene invece che la disposizione dell'art. 603 *bis* c.p. costituisca **un esempio della sforzo del legislatore rivolto a garantire una fattispecie tassativa e precisa**, attraverso una rigida griglia di indici che il giudice è chiamato ad adoperare nel giudizio di tipicità del fatto [DI MARTINO].

**Le incertezze applicative e gli esiti giudiziari nelle sempre più frequenti applicazioni della norma incriminatrice**, spesso in sede di giudizio direttissimo, a seguito di arresto in flagranza di reato, **impongono tuttavia una posizione più cauta**, per vero assunta di recente dalla Corte di Cassazione.

La Corte è difatti intervenuta, anche di recente, per definire il perimetro applicativo della fattispecie in esame, con particolare riferimento al rapporto tra l'integrazione delle contravvenzioni previste dal D.Lgs. n. 81/08 e la sussistenza dello sfruttamento della persona offesa.

Al riguardo, è stato affermato che *“La violazione dei precetti contenuti nel d.lgs. 81/2008 non è sufficiente ai fini della ipotizzabilità del reato di cui all'art. 603 bis, co II, n. 2 c.p., essendo necessario che lo sfruttamento di manodopera si realizzi attraverso l'approfittamento dello stato di bisogno dei prestatori d'opera”* (Cass. Pen., sez. IV, 3 Febbraio 2021, sentenza n. 4093).

Nel contempo, più di recente, la Corte di Cassazione ha evidenziato che *“La mera condizione di irregolarità amministrativa del cittadino extracomunitario nel territorio nazionale, accompagnata da situazione di disagio e di bisogno di accedere alla prestazione lavorativa, non può di per sé costituire elemento valevole da solo ad integrare il reato di cui all'art.*